



Comune di Parma

Assessorato alle Politiche di pianificazione e sviluppo del
territorio e delle opere pubbliche
Assessorato alle Politiche di sostenibilità ambientale

Parma 10.05.2018

Prot. N° 99040
2018.v. 3/31

Oggetto: Circolare interpretativa circa l'applicazione delle disposizioni prescrittive in materia edilizia, introdotte dal Piano Aria Integrato Regionale – PAIR 2020.

Premesso che

la Regione Emilia Romagna ha approvato con Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017 il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), entrato in vigore il 21 aprile 2017, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Regione dell'avviso di approvazione, così come stabilito dalla Legge Regionale 20/2000, art. 25, comma 7;

Considerato che

le disposizioni statali e regionali incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, tra cui le previsioni dei piani sovraordinati, sono direttamente applicabili e non devono essere riprodotte negli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 3 della DGR 922/2017 e, in precedenza, della DGR 994/2014. Pertanto, le disposizioni del PAIR a partire dalla data della sua entrata in vigore in avanti prevalgono sulle disposizioni comunali eventualmente difformi, così come stabilito all'art. 7, comma 2 NTA: "Le disposizioni prescrittive del Piano devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi";

l'articolo 24 del PAIR - Misure per la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani - prescrive il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici. Tali prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici devono trovare immediata osservanza ed attuazione, tra l'altro, nei regolamenti, anche edilizi, dei Comuni;

le disposizioni previste dal PAIR hanno un notevole impatto sulla disciplina edilizia, poiché recano importanti innovazioni nella considerazione delle zone climatizzate, comportando quindi una revisione dei pareri delle pratiche edilizie in istruttoria;

tale disposizione, pur apparendo già applicabile ai sensi dell'art. 7 della NTA del PAIR, non ha evidenza nei regolamenti comunali che disciplinano l'attività edilizia;

viste le criticità suddette, con Prot. Gen. n. 262419 del 20/12/2017, la S.O. Sismica – Energetica, ha sospeso temporaneamente l'emissione dei pareri ai sensi dell'Allegato C1 del RUE (Regolamento



Comune di Parma

**Assessorato alle Politiche di pianificazione e sviluppo del
territorio e delle opere pubbliche
Assessorato alle Politiche di sostenibilità ambientale**

Energetico), fino alla formale acquisizione di chiarimenti sull'applicazione del suddetto articolo da parte degli Uffici Preposti della Regione Emilia Romagna e del Comune di Parma, nel rispetto delle norme vigenti;

gli Uffici Preposti del Comune di Parma, oltre a numerosi contatti informali con diversi Servizi della Regione ER, hanno provveduto ad inviare una nota protocollata con P.G. n. 8664 del 12/01/2018 (indirizzata a: Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile, politiche ambientali e della montagna; Assessore ai trasporti, reti infrastrutture materiali ed immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale; Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente; Servizio Tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici; Servizio Giuridico del territorio, disciplina edilizia, sicurezza e legalità) al fine di richiedere una formale interpretazione di come applicare le suddette norme del PAIR;

ad oggi, dopo diversi mesi, non è pervenuto nessun chiarimento da parte della Regione ER, nonostante i continui contatti e solleciti, via telefono e mail, la situazione non ha dato riscontri utili, determinando la necessità di addivenire ad una interpretazione univoca interna dell'Amministrazione Comunale.

Visto quanto premesso e considerato, si specifica che :

ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 delle NTA del PAIR **nei seguenti locali si prescrive il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva**, salvo particolari esigenze tecniche per i soli vani tecnici e per i soli depositi in ambito commerciale/produttivo, che dovranno essere dimostrate ed asseverate in maniera chiara ed esaustiva:

- cantine;
- vani scala, androni e rampe (a livello condominiale);
- box, garage ed autorimesse;
- depositi
- vani e locali tecnici;
- sottotetti non direttamente collegati all'unità immobiliare.

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Sismica
IL Direttore
Arch. Tiziano Di Bernardo

Assessore alle politiche di pianificazione e
sviluppo del territorio e Opere Pubbliche
Arch. Michele Alinovi